



Finanziato dall'Unione Europea  
NextGeneration EU



**FUTURA** LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



Repertorio n. 39302

## COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

-----

**PNRR – Contratto di appalto per l'affidamento dei lavori relativi a demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'asilo nido "Girasole" sito in via della Colonna a Fano - PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU- M4C1: Istruzione e Ricerca – Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. CUP E35E22000030006- CIG n. 9801623B2B – Numero Gara 9076377.**

### *Repubblica Italiana*

L'anno duemilaventitre (2023) questo giorno ventotto (28) del mese di settembre, avanti a me dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del Comune di Fano, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi i seguenti signori che mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016:

- ing. Federico Fabbri, nato a [REDACTED]  
[REDACTED] che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione

Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 13 del 30 luglio 2021 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- il sig. Vincenzo Carapellese, [REDACTED]

[REDACTED] il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Procuratore speciale della ditta **GECOS S.r.l.**, con sede legale in Via Trani km 2.500 – 76123 Andria (BT), giusta procura speciale a rogito dott. Federico Ieva, Notaio in Andria (BT), repertorio n. 2968 del 22 settembre 2023 che in copia informatica conforme al documento originale su supporto cartaceo, si allega al presente atto.

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario generale sono personalmente certo, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 2 maggio 2023, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'asilo nido "Girasole" sito in via della Colonna a Fano, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rappresentato dalla società Antea Engineering S.r.l. (capogruppo mandataria) C.F./P.I.:02327120420 e i professionisti ing. Marcello Zanna P.Iva 01364240414, ing. Mirco Frattini P.Iva 018510504711, ing. Francesca Pigliapoco, P.Iva 02921910424 e geol. Giovanni Montanari P.Iva 00706490414, (mandanti), per l'importo progettuale complessivo di € 1.936.150,36;

- il progetto è stato validato ai termini dall' art. 26 comma 6 lett. d) e comma

8) del Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i., dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Federico Fabbri, con verbale datato 2 maggio 2023;

- il progetto esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 23/06/2022 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) e nel rispetto del principio del DNSH;

- l'intervento risulta inserito nell'elenco annuale del Programma dei lavori pubblici triennio 2023-2025, annualità 2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 55 del 27/04/2023 con i seguenti codici: CUP: E35E22000030006 – CUI L00127440410202200043;

- il progetto di che trattasi, è finanziato con fondi PNRR - M4C1 - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" e in parte con fondi di bilancio dell'Ente;

- il Direttore dei Lavori: arch. Massimo Fiori, in sostituzione dell'ing. Elisa Canestrari Funzionario Tecnico del Settore LL.PP. del Comune di Fano;

- con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, n. 1030 del 2 maggio 2023, si è stabilito quanto segue:

- di assegnare alla CUC l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei presenti lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante

ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- l'importo dei lavori a misura a base di gara è suddiviso come segue:

€ 1.395.287,49 quale importo dei lavori soggetto a ribasso (di cui € 333.921,55 per costo della manodopera), oltre a € 4.337,20 per oneri della sicurezza, per un totale di € 1.399.624,69 Iva esclusa;

- la procedura di gara è così codificata: CUP E35E22000030006 - CIG n. 9801623B2B – Numero Gara 9076377;

- con determinazione della Dirigente della CUC n. 1090 del 5 maggio 2023, è stato approvato il bando/disciplinare di gara e relativa modulistica per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto in conformità alla determinazione a contrattare del Dirigente dei Lavori Pubblici n. 1030/2023;

- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, sulla G.U.R.I. n. 52 del 8 maggio 2023, su Amministrazione trasparente ed all'Albo Pretorio on-line – Bandi di gara e contratti, dal 8 maggio 2023 alle ore 12,00 del giorno 23 maggio 2023, sul sito dell'Osservatorio Regionale-Servizio Contratti Pubblici-MIT (id. 33105) e, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e uno regionale (Il Messaggero ed. naz. e Il Corriere Adriatico reg. del 10 maggio 2023);

- a seguito di gara telematica esperita mediante procedura aperta, in data 24 maggio 2023, la migliore offerta è risultata quella della ditta GECOS S.r.l., con sede legale in Via Trani km 2.500 – 76123 Andria (BT), con un ribasso

offerto del 21,900%, come risulta dal relativo verbale;

- ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema FVOE predisposto dall'ANAC e d'ufficio per la ditta GECOS S.r.l., depositata agli atti e ancora in corso di validità;

- è stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la predetta ditta, è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e precisamente - matricola INPS n. 0905899073, INAIL n. 1513281/75 – Cassa edile 4497;

- la ditta GECOS S.r.l., è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 con classifica IV BIS e OS30 con classifica II e certificazione UNI CEI ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 in corso di validità;

- l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la “dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi”, in conformità all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente 6 giugno 2012 (pubblicato in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- la ditta è iscritta alle “white list” della Prefettura di Barletta Andria Trani con scadenza 9 marzo 2024;

- con determinazione di aggiudicazione definitiva efficace n. 1425 del 9 giugno 2023 della Dirigente della CUC, si disponeva l'affidamento del presente appalto alla ditta GECOS S.r.l, per l'importo di € 1.094.056,73 di cui € 1.089.719,53 per lavori a misura al netto del ribasso del 21,900% ed € 4.337,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione

definitiva è stata comunicata in data 9 giugno 2023;

- con determinazione n. 1508 del 15 giugno 2023, del Dirigente dei Lavori Pubblici, si è proceduto alla presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione a favore della ditta GECOS S.r.l., con conseguente rimodulazione del quadro tecnico economico in esito alle procedure di gara;

- l'avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Tuttogare, in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line dal 8 maggio 2023, sulla G.U.R.I. n. 67 del 14 giugno 2023 e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (id. 33939) e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e uno locale (“Il Messaggero” ed. naz., e “Il Corriere Adriatico” reg. del 16 giugno 2023);

- il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è scaduto;

- che il RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e l’Appaltatore concordano e danno atto, che sussistono le condizioni per l’immediata cantierabilità dei lavori;

- tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi all’esecuzione del presente contratto di appalto – fatte salve le specifiche modalità per le riserve e le contabilità – qualora effettuate tramite posta elettronica certificata si intenderanno pienamente valide ed opponibili alla controparte. L’Appaltatore in proposito, indica il seguente indirizzo PEC al quale la stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni: [gecos1989@pec.it](mailto:gecos1989@pec.it);

La stazione appaltante indica il seguente indirizzo PEC al quale l’appaltatore dovrà inviare le comunicazioni: [comune.fano@emarche.it](mailto:comune.fano@emarche.it);

Qualunque eventuale variazione agli indirizzi PEC sopra indicati dovranno

essere tempestivamente notificate alla controparte, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità in caso di mancato recepimento delle comunicazioni inviate.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

#### **Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto**

Il dott. ing. Federico Fabbri, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida in appalto, alla ditta **GECOS S.r.l.**, con sede legale in Via Trani km 2.500 – 76123 Andria (BT), d'ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, i “ *lavori relativi a demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'asilo nido "Girasole" sito in via della Colonna a Fano*” in conformità al progetto indicato in premessa, nonché all'offerta economica presentata.

L'Appaltatore, i subappaltatori, i sub-contrattisti, gli esecutori, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, sono tenuti al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici di cui al D.L. n. 77/2021 relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

L'importo totale contrattuale ammonta ad € **1.094.056,73** (euro unmilionezeronovantaquattromilazerocinquantasei virgola settantatrecentesimi) di cui € 1.089.719,53 per lavori a misura al netto del ribasso del

21,900% ed € 4.337,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

## **Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall'appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente atto e dai seguenti documenti:

- a) Capitolato speciale d'appalto;
- b) Elenco prezzi;
- c) Computo metrico estimativo;
  - 1 - Relazione generale;
  - 2 - Quadro economico di spesa;
  - 3 - Analisi prezzi;
  - 4 - Quadro di incidenza della manodopera;
  - 5 - Piano di manutenzione dell'opera;
  - 6 - Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.);
  - 7 - Relazione sul rispetto dei principi DNSH;
  - 8 - Relazione illustrativa progetto architettonico;
  - 9 - Relazione sul superamento delle barriere architettoniche;
  - 10 - Stato di fatto - Inquadramento Urbanistico;
  - 11 - Stato di fatto - Rilievo planoaltimetrico e dell'edificio esistente;
  - 12 - Stato di fatto - Rilievo fotografico;
  - 13 - Stato di progetto - Inserimento progettuale;
  - 14 - Stato di progetto – Planimetria;
  - 15 - Stato di progetto - Verifiche urbanistiche e normative;

- 16 - Stato di progetto - Pianta piano terra e arredi interni;
- 17 - Stato di progetto - Pianta copertura;
- 18 - Stato di progetto – Prospetti;
- 19 - Stato di progetto – Sezioni;
- 20 - Stato di progetto - Pavimenti e rivestimenti;
- 21 - Stato di progetto - Stratigrafie murarie;
- 22 - Stato di progetto – Controsoffitti;
- 23 - Stato di progetto - Abaco infissi esterni;
- 24 - Stato di progetto - Abaco infissi interni;
- 25 - Stato di progetto - Particolari costruttivi;
- 26 - Stato di progetto - Sistemazione esterna;
- 27 - Stato di progetto – Piantumazioni;
- 28 - Stato di progetto - Planimetria accessibilità L. 13/89 e s.mm.ii.;
- 29 - Stato di progetto - Rendering 1/6;
- 30 - Stato di progetto - Rendering 2/6;
- 31 - Stato di progetto - Rendering 3/6;
- 32 - Stato di progetto - Rendering 4/6;
- 33 - Stato di progetto - Rendering 5/6;
- 34 - Stato di progetto - Rendering 6/6;
- 35 - Relazione tecnica impianti elettrici;
- 36 - Relazione tecnica impianti meccanici;
- 37 - Relazione tecnica ex L. 10/91;
- 38 - Relazione acustica;
- 39 - Relazione protezione scariche atmosferiche;
- 40 - Relazione di prevenzione incendi;

- 41 - Tavola grafica di prevenzione incendi;
- 42 - Relazione tecnica benessere termo-igrometrico;
- 43 - Distribuzione e Forza Motrice;
- 44 - Illuminazione normale e di emergenza;
- 45 - Impianto fotovoltaico - schema planimetrico e unifilare;
- 46 - Impianto di rivelazione incendi e allarme manuale;
- 47 - Schemi unifilari dei quadri elettrici;
- 48 - Impianto di climatizzazione e di ventilazione meccanica;
- 49 - Impianto idrico sanitario;
- 50 - Relazione tecnica e di calcolo delle opere strutturali;
- 51 - Relazione sui materiali;
- 52 - Relazione geotecnica;
- 53 - Tabulati relazione di calcolo;
- 54 - Verifica degli elementi strutturali;
- 55 - Calcolo e verifica dei frangisole in c.a.;
- 56 - Calcolo e verifica pensilina in acciaio;
- 57 - Relazione geologica;
- 58 - Pianta fondazioni;
- 59 - Solaio piano terra;
- 60 - Solaio di copertura;
- 61 - Disposizione armatura solaio;
- 62 - Pilastrario;
- 63 - Carpenteria travi di fondazione 1/3;
- 64 - Carpenteria travi di fondazione 2/3;
- 65 - Carpenteria travi di fondazione 3/3;

- 66 - Carpenteria travi di fondazione 4/4;
- 67 - Carpenteria travi di copertura 1/4;
- 68 - Carpenteria travi di copertura 2/4;
- 69 - Carpenteria travi di copertura 3/4;
- 70 - Carpenteria travi di copertura 4/4;
- 71 - Carpenteria metallica e particolari costruttivi;
- 72 - Piano di sicurezza e coordinamento;
- 73 - Fascicolo dell'opera;
- 74 - Stima dei costi della sicurezza;
- 75 - Programma lavori;
- d) Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- e) Delibera di Giunta Comunale n. 177 del 2 maggio 2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo e relativi allegati;
- f) Determinazione a contrattare n. 1030 del 2 maggio 2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici;
- g) Determinazione n. 1090 del 5 maggio 2023 della Dirigente della CUC, di avvio della procedura e approvazione del bando e disciplinare di gara;
- h) Verbale di gara;
- i) Determinazione n. 1425 del 9 giugno 2023 della Dirigente della CUC di aggiudicazione definitiva;
- l) Determinazione n. 1508 del 15 giugno 2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, di presa d'atto della determinazione di aggiudicazione definitiva di cui sopra;

m) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le indicazioni di cui alle voci dell'elenco prezzi, al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d'arte.

Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

- a. Capitolato speciale d'appalto;
- b. Elenco prezzi;
- c. Computo metrico estimativo;

che vengono sottoscritti dalle parti in segno di accettazione e conservati agli atti della stazione appaltante.

L'Appaltatore dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare il contenuto di tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo, come sopra individuati dal numero 1 al numero 75.

Sono altresì sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione gli altri documenti di cui alle lettere da d) a m) sopra riportati,

non allegati, depositati e conservati agli atti della Stazione Appaltante.

### **Art. 3 – Tempo per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e premio di accelerazione**

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **600 (seicento)** giorni consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi e comunque non oltre il 31/12/2025.

L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere proroghe, a norma dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, compatibilmente con il termine di ultimazione lavori oggetto di finanziamento.

Ai sensi dell'art. 50 del D.L. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In ogni caso il premio di accelerazione sarà riconosciuto entro il limite massimo corrispondente ad una riduzione di n. 5 giorni rispetto al termine indicato nel presente contratto per l'ultimazione dei lavori per evitare che eccessive accelerazioni si riverberino negativamente sulla sicurezza dei lavoratori e la qualità delle lavorazioni. Il premio di accelerazione potrà in ogni caso essere riconosciuto solo e nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico

dell'intervento alla voce imprevisti nel momento immediatamente successivo all'approvazione del certificato di collaudo in cui andrà eventualmente riconosciuto il premio stesso.

#### **Art. 4 – Penali per ritardi e penali per inadempimenti relativi al PNRR**

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata all'Appaltatore una penale giornaliera pari **all'1‰ (uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016).

Le penali saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

- a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;
- b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Sulla base di tali indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali sopra determinate non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

In merito alla disciplina del PNRR – PNC il mancato rispetto degli impegni previsti nei documenti di gara di cui all'art. 47, comma 3 e 3 bis del DL 77/2021 è prevista l'applicazione delle penali come definite al comma 6 del medesimo DL convertito con L. n. 108/2021.

Le penali in questione, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, sono quantificate dalla Stazione Appaltante, per il tramite del RUP e sono individuate ed applicate con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 5 - Sospensione dei lavori - Proroghe**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Se successivamente alla consegna dei lavori

insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n. 49 del 07/03/2018. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del codice dei contratti (D.Lgs 50/2016), nel caso si verificano ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo art. 3 del contratto, in conformità di quanto disciplinato nel

Capitolato Speciale d'Appalto. Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto con particolare riferimento agli articoli 14, 15 e 16.

#### **Art. 6 - Programma di esecuzione dei lavori**

L'Appaltatore è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma di esecuzione dei lavori redatto in conformità agli art. 40 e art. 43 D.P.R. n. 207/2010 e alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 7 - Contabilizzazione dei lavori**

I lavori di cui al presente contratto saranno contabilizzati a misura secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in base al D.M. n. 49 del 7/03/2018 ed alle specifiche indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. La contabilizzazione del Costo della Sicurezza avverrà a misura in funzione dell'avanzamento dei lavori. Dopo l'ultimazione dei lavori ed all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso collaudo, il responsabile unico del procedimento rilascia il documento di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il Certificato/Documento di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 2, è subordinato alla presentazione

di garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del Codice dei Contratti nonché all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 5, del presente contratto (presentazione delle certificazioni di qualità e delle schede tecniche di conformità per tutti i prodotti forniti/istallati), e deve essere effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione. Per il pagamento della rata di saldo si applica la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori di che trattasi (c.d. DURC di Congruità). In merito si rinvia a quanto specificato e dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 8 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente**

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

#### **Art. 9 - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore**

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento generale e al Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto e le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore

le spese per:

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. n. 8 del 23.02.2005 prima dell'inizio dei lavori, se dovuta;
- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere e la sua custodia diurna e notturna;
- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori;
- le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- lo smaltimento a norma di legge dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori (come da piano di gestione dei rifiuti allegato al progetto esecutivo);
- l'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi;
- l'applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, di un cartello delle dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza con tutte le indicazioni dettate dal Responsabile del Procedimento;
- le spese per la fornitura di fotografie nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto;
- le spese per produrre l'As-Built dell'intero intervento da produrre in formato dwg e pdf con particolare attenzione alla rappresentazione di tutti i sottoservizi

realizzati con indicazione delle misure planimetriche e delle profondità di posa;

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di contabilità lavori, certificati, ecc... e dei documenti relativi alla gestione del contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo;
- l'allacciamento alla rete per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d'opera, nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando manchino energia elettrica ed acqua;
- l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente appalto che eseguono lavori per conto dell'Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso da parte di dette persone dei ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento;
- l'accertamento della presenza o meno nell'ambito del cantiere, di condutture elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone l'esatta ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno addebitati all'Appaltatore;
- i tracciamenti e/o rilievi batimetrici necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna;
- tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso al cantiere per l'impianto del cantiere stesso, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per cave di prestito, per depositi od estrazione di materiali, per discariche di

materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per risarcimento di danni a terzi, per abbattimento di piante e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'obbligo di rispettare tutte le condizioni di assicurazione, comunicazioni ed obblighi a carico del contraente come riportati nella polizza di assicurazione di cui allo schema tipo 2.3 e relativa scheda tecnica (DM n. 123 del 12/03/2004);

- l'eventuale richiesta di deroga di emissione ai limiti acustici per attività temporanee di cantiere di cui alla L.R. n. 28 del 14.11.2001 nonché della D.G.R. n. 896/2003 e la relativa modifica dell'orario di lavoro;

- l'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei possibili danni che potrebbero derivargli;

- l'obbligo di presentazione delle certificazioni di qualità per tutti i prodotti, forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto lo prevedono. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'avvenuta presentazione di dette certificazioni. L'Appaltatore dovrà in ogni caso riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali impiegati e per difetti di montaggio e di funzionamento,

escluse solo le riparazioni di quei danni che, a giudizio della Stazione Appaltante, non possano attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o normale usura. L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati nel contratto.

- il pieno rispetto di quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, fornendo il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto dei lavori affidati e produrre copia del subcontratto sottoscritto digitalmente dalle parti;
- trattandosi di cantiere attivato per la realizzazione degli interventi previsti dagli investimenti finanziati in accordo al bando PNRR ricadenti nella Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 - Regime 2 dovranno essere gestiti al fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sui sei obiettivi della Tassonomia Europea, declinati nella scheda n. 1 della Guida Operativa del principio DNSH nella revisione del 21 Dicembre 2021, che si riporta in allegato al Capitolato Speciale d'Appalto. Durante la realizzazione dell'opera, inoltre, è necessario che venga garantita la tracciabilità e la reperibilità di tutta la documentazione necessaria, atta a dimostrare il raggiungimento dei requisiti DNSH, con particolare riferimento a quanto riportato nella Lista di Controllo (Check List) riferita specificatamente alla scheda di cui sopra per la parte sia ex-Ante che ex-Post.

#### **Art. 10 – Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza**

L'appaltatore è obbligato ad osservare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i suoi allegati, consegnato dalla stazione appaltante e facente parte del progetto esecutivo. I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Dovrà dichiarare di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto. L'Appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza in genere nonché dei piani di sicurezza (qualora ricorrano gli estremi di redazione degli stessi) da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 11 - Disposizioni specifiche in materia di sicurezza**

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo Unico della Sicurezza". Il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/2008.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato individuato nella figura dell'ing. Massimo Fiori, che ha verificato il PSC e relativi allegati che sono ricompresi negli elaborati di progetto. L'Appaltatore è comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato

XV del D.Lgs. 81/2008 ed ha consegnato il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008.

**Art. 12 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art. 13 - Revisione dei prezzi**

Si rinvia all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art. 14 – Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare l'indicazione del CUP E35E22000030006- CIG n. 9801623B2B. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione

delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s. m.i. L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari opera anche nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullità assoluta del contratto. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 15 - Variazione/Modifica del progetto e del corrispettivo**

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova modifica contrattuale/perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010 e di cui all'art. 8, comma 5, del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018.

Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.

**Art. 16 - Termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo**

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'Appaltatore pagamenti in rate di acconto dell'importo, al netto della ritenuta di garanzia per infortuni

dello 0,50%, corrispondente alla somma del credito dovuto all'Impresa ogni volta che questo, per lavori regolarmente eseguiti in base ai dati desunti dai documenti contabili, ammonti a € **200.000,00** (duecentomila/00) al netto del ribasso contrattuale e dell'importo dovuto per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso) calcolato in proporzione all'importo dei lavori contabilizzati. In deroga al limite della somma della rata di acconto sopra prevista, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma comunque non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. I certificati di pagamento, relativi alle rate di acconto così determinate, saranno emessi nei termini previsti dall'art. 113 bis del DLgs 50/2016 previa richiesta agli enti previdenziali ed assistenziali delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi così come previsto dall'art. 28 bis della L.R. n.49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n.25/1995. In caso di irregolarità contributive segnalate all'Amministrazione appaltante da parte degli enti previdenziali ed assistenziali e dall'Ispettorato del Lavoro, ivi comprese quelle derivanti dalla non iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro, competente per territorio, e dal mancato versamento alla medesima Cassa dei contributi ai sensi della L.R. n. 8/2005, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 49/1992 modificata ed integrata dalla L.R. n. 25/1995, oltre a informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procede ad

una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono ultimati. Analoga procedura viene attivata nei confronti dell'Appaltatore quando venga accertata un'inadempienza da parte della ditta subappaltatrice. Le somme sono accantonate a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 26 del CSA. Il pagamento di dette somme non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti dell'Appaltatore sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni o ad interessi di sorta. All'ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,50%. Si procederà, previa costituzione di garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo, di importo pari alla somma del credito residuo per lavori regolarmente eseguiti e completati, desunto dall'ultimo stato di avanzamento lavori, dell'importo a saldo degli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, alla restituzione delle ritenute di garanzia (0,50%) ed allo svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, dopo che sarà stata riconosciuta l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione di detto certificato. L'importo dovuto per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza rimane quello stabilito all'art. 1 del presente contratto, anche se l'importo finale dei lavori dovesse variare in più o in meno, purché la variazione sia contenuta nel 20%. Qualora sia stata erogata l'anticipazione di cui all'art. 17 del presente contratto, ai sensi dell'art. 35

comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull'importo di ogni certificato di pagamento, è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali con particolare riferimento al cronoprogramma dei lavori. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. I pagamenti di cui sopra verranno effettuati con emissione di mandati di pagamento che saranno estinti presso la tesoreria comunale di Fano – Credit Agricole Italia S.p.A. - Piazza XX Settembre, nei modi e nei termini indicati dall'Appaltatore.

#### **Art. 17 – Anticipazione dell'importo contrattuale**

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore a titolo di anticipazione di una somma pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

#### **Art. 18 – Garanzie per il pagamento della rata di saldo**

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a costituire, a favore della Stazione Appaltante, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ad emissione del certificato di regolare esecuzione una fideiussione bancaria o polizza assicurativa a seguito della quale la Stazione Appaltante, con apposito atto

dichiarerà l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e corrisponderà il saldo del prezzo contrattuale. La predetta garanzia avrà durata e validità fino allo scadere di due anni dalla data di emissione o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per un periodo di due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In merito si rinvia a quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 19 - Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € 104.154,20 (euro centoquattromilacentocinquantaquattro virgola venti centesimi), mediante polizza fidejussoria n. B.2023.1237933, emessa dalla compagnia Accelerant Insurance Europe SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia, Agenzia di via L. Bissolati, 54 – Roma, emessa il 21 giugno 2023, che dovrà essere prorogata a decorrere dal 20 giugno 2024.

L'appaltatore si obbliga, prima della scadenza della predetta cauzione definitiva, a produrre la relativa proroga fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 103, c. 5, del D.Lgs. 50/2016.

Si autorizza l'Appaltatore allo svincolo della cauzione provvisoria presentata

telematicamente dell'importo di € 11.197,00 (euro undicimilacentonovantasette virgola zero centesimi), dando atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, si rilascia ampia e liberatoria quietanza.

**Art. 20 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori (Responsabilità Civile).

L'Appaltatore, ai fini di cui al comma 3 dell'art. 103 del codice dei contratti, ed ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza n. 1329429374 emessa a Perugia in data 14 luglio 2023, rilasciata dalla società "HDI Assicurazioni S.p.a.", per l'importo riportato alla sezione "A" di € 1.094.056,73 e alla sezione "B" per l'importo di € 500.000,00, conservata agli atti dell'ufficio dei Lavori Pubblici.

Tutte le polizze assicurative o le fidejussioni bancarie previste dal presente articolo contengono la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

**Art. 21 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi relative alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68.

**Art. 22 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR**

*Clausola relativa alle previsioni di cui 'art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.*

I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'Appaltatore ha trasmesso alla stazione appaltante, prima della stipula del presente atto, la *Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*, la quale fa parte integrante del presente contratto depositato agli atti dell'ufficio.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle penali previste da presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, in caso di necessità di nuove assunzioni durante l'esecuzione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Tale obbligo deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo. (Per il calcolo delle quote si fa riferimento a quanto previsto nelle linee guida di cui al DPCM del 7/12/2021 Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle

persone con disabilita' nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC).

Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile (con età inferiore ai 36 anni) e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.

La ditta Gecos S.r.l., ai sensi dell'art. 47, co. 3 del D.L. 77/2021, ha dichiarato, in sede di gara, di rientrare nel novero degli operatori economici tenuti alla redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e, pertanto, **si impegna**, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a:

- consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il mancato rispetto di detto impegno, in conformità ai disposti dell'art. 47 comma 6 del citato Decreto, comporta l'applicazione di penali di cui al presente contratto e al capitolato speciale di appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, **per un**

**periodo di dodici mesi**, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

La ditta Gecos S.r.l., ai sensi dell'art. 47, co.3 del D.L. 77/2021, ha dichiarato altresì di non essere soggetto all'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese della L. 68/99.

#### **Art. 23 - Protocollo di legalità con la Prefettura**

Il presente contratto è assoggettato al Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano in data 10 marzo 2020. L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle attività di cui all'art.1, comma 53, della L. 190/2012, così come modificate, da ultimo, dall'art.4 bis del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40.

#### **Art. 24 – Subappalto**

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta l'Appaltatore ha indicato di avvalersi del subappalto per le lavorazioni rientranti nelle categorie OG1 e OS30 nei limiti di legge.

I lavori che l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste

dal capitolato speciale d'appalto e previa autorizzazione della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
- b. su richiesta del Subappaltatore;

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e agli articoli 43, 44 e 45 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art. 25 – Risoluzione del contratto e controversie**

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto, così come regolamentata dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

**Art. 26 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici**

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente [www.comune.fano.ps.it](http://www.comune.fano.ps.it) – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

**Art. 27 - Assenza di condizioni ostative alla stipula**

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

#### **Art. 28 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto**

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

#### **Art. 29 – Clausola sociale**

L'Appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

#### **Art. 30 – Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi. Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

#### **Art. 31 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP.

19/04/2000 n. 145. Si fa infine riferimento e si rimanda al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC).

### **Art. 32 – Spese**

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore. L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007. Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante. Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

### **Art. 33 – Disposizioni di carattere fiscale**

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- GECOS S.r.l. - n. 03974710729;
- Comune di Fano - n. 00127440410.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

- Art. 3 - Tempo per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;
- Art. 4 - Penali e penali per inadempimenti relativi al PNRR;
- Art. 9 - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore;

- Art. 12 - Cessione del contratto e cessione dei crediti;
- Art. 13 - Revisione dei prezzi;
- Art. 14 - Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Art. 17 - Anticipazione dell'importo contrattuale;
- Art. 22 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR;
- Art. 24 - Subappalto;
- Art. 25 - Risoluzione del contratto e controversie;
- Art. 29 - Clausola sociale;
- Art. 30 - Trattamento dati personali;
- Art. 32 - Spese.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 41 pagine intere, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013). Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO

dott. ing. Federico Fabbri

LA DITTA

sig. Vincenzo Carapellese

Il Segretario Generale dott. Stefano Morganti

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

*Estremi registrazione 5533 Serie 1T del 28/09/2023*